

## **APPELLO 2/2013**

### **ITA 17034 contro ITA 11077 32° Campionato Invernale di Roma varie classi d'altura**

*Regole: 70.6 - R1 - R2.1(a) RRS - E' inammissibile l'integrazione dei motivi di appello inviata dopo il termine di 15 giorni dal ricevimento della decisione scritta del Comitato per le Proteste.*

*Regole 70.1 e 71.3 RRS - Rientra nei compiti della Giuria di appello quello di stabilire, in base ai fatti accertati dal Comitato per le Proteste, quali siano le regole applicabili.*

### **LA GIURIA DI APPELLO**

riunita nelle persone di Sergio Gaibisso (Presidente), Eugenio Torre, Riccardo Antoni, Fabio Donadono (componenti) con Giuseppe Russo (componente supplente) e Anna Maria Bonomo (componente uditore) ha pronunciato la seguente

#### **decisione**

sull'appello presentato dalla barca ITA 17034 avverso la decisione presa in data 27/1/13 dal Comitato per le Proteste del 32° Campionato Invernale di Roma in merito alle reciproche proteste delle barche ITA 17034 e ITA 11077.

Nel corso della quarta prova del Campionato in epigrafe avvenne una collisione fra le barche ITA 17034 e ITA 11077. Esse presentarono poi reciproche proteste che, riunite in un'unica udienza, portarono alla squalifica di ITA 17034 per violazione della regola 12.

Contro tale decisione, ITA 17034 ha presentato nel prescritto termine di 15 giorni un appello in cui si limita ad affermare che, sulla base dei fatti descritti nelle proteste e dei fatti accertati dal Comitato per le Proteste, ritiene inapplicabile la regola 12.

Nelle proprie osservazioni, ITA 11077 eccepisce che l'appello non indicherebbe il motivo di contestazione della decisione impugnata.

Anche il Presidente del Comitato per le Proteste ha fatto pervenire proprie osservazioni in cui ribadisce la correttezza dei fatti accertati e della decisione presa.

Solamente a seguito delle suddette osservazioni, l'appellante ha fatto pervenire una sua "memoria finale" in cui esordisce: "Prima di entrare nel merito del motivo per cui ritengo non applicabile la regola 12 nel caso descritto dalle parti coinvolte, vorrei aggiungere alcune precisazioni su quanto scritto dal Presidente del Comitato delle Proteste e dalla controparte." L'appellante fa poi seguire le sue motivazioni e alcune precisazioni sui fatti accertati.

Al riguardo, è da premettere che la regola Appendice R2.1 RRS, nel prescrivere il termine per la presentazione dell'appello, prevede che l'atto introduttivo del giudizio deve dichiarare il motivo per cui l'appellante ritiene che la decisione presa o le procedure seguite in primo grado non sono ritenute corrette.

Ne consegue che è da escludere l'ammissibilità di una tardiva integrazione dei motivi di appello, in quanto costituirebbe una elusione del termine perentorio stabilito per la proposizione del gravame.

Nel contempo l'appello è da ritenere valido, qualora il suo contenuto, nonostante la sinteticità, consenta di comprendere con sufficiente chiarezza la ragione per cui si invoca l'intervento del giudice di appello.

Orbene, nella specie, l'appellante ritiene che sia erronea la squalifica in base alla regola 12 poiché tale regola non sarebbe applicabile al caso in esame, sulla base dei fatti accertati relativamente alle proteste.

Sennonché, ai sensi delle regole 70.1 e 71.3 RRS, rientra appunto nei compiti della Giuria di appello quello di stabilire, in base ai fatti accertati dal CpP, quali siano le regole applicabili o meno. Questo è l'oggetto del presente giudizio.

Tanto premesso, il CpP ha accertato che: "11077 e 17034 si avvicinano alla boa di bolina mure a sinistra ingaggiati. Sulla boa in stallo altra barca (ostacolo). Sopraggiunge mure a dritta Waka-Waka che chiede acqua ed orza per evitare la collisione. 11077 e 17034 virano entrambi discosti da Amapola in stallo sulla boa. Durante la virata 17034 urta la poppa di 11077". Da questi fatti, il CpP ha concluso che "17034 ha violato la reg. 12".

In merito va rilevato che:

- 17034 non si è tenuta discosta da Waka-Waka ed ha pertanto violato la reg. 10, prima, e la reg. 13, poi;

- 17034, essendosi verificata la collisione con 11077 durante la virata mentre 17034 era a poppavia di 11077, ha anche violato le reg. 13 e 14 RRS, e non la reg. 12, poiché quest'ultima non si applica durante la virata;

- 11077, in precedenza obbligato a tenersi discosta da 17034 in base alla reg. 11 RRS, ha acquisito il diritto di rotta durante la virata di 17034 e, pertanto, non si applica la reg. 15, essendo l'acquisizione del diritto di rotta avvenuta a causa di azione dell'altra barca;

- 11077 ha altresì diritto a spazio alla boa compreso lo spazio per virare, essendo ingaggiata all'interno ed al vento di 17034, fino a quando non oltrepassa la posizione di prua al vento.

Nel contempo va dato atto che non rientrano invece tra i fatti accertati dal CpP i seguenti elementi:

- chiamata di 17034 per virare all'ostacolo, ai fini dell'applicabilità della reg. 20 RRS;

- danni, ai fini dell'ulteriore applicabilità della reg. 14 RRS;

- orzata di Waka-Waka oltre la bolina stretta, ai fini dell'applicabilità della reg. 18.3 RRS;

- presenza di un'ulteriore barca ferma che non manovra.

Su tali circostanze, come detto, non vi è tempestiva contestazione dell'appellante, a parte ogni considerazione sull'ammissibilità di tali censure.

Per questi motivi la decisione impugnata è confermata, con una diversa motivazione.

Così deciso in Genova il 27 Aprile 2013.

f.to Sergio Gaibisso, Presidente GdA  
copia conforme all'originale